

**REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
(emanato con decreto rettorale 8 aprile 2024 n. 240)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Attori coinvolti nella progettazione e nell'organizzazione dei percorsi di alta formazione

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Accesso

Articolo 6 - Contenuto della proposta di istituzione

Articolo 7 - Attestati rilasciati

TITOLO III - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Articolo 8 - Finalità

Articolo 9 - Durata e crediti formativi e titolazione

Articolo 10 - Accesso

Articolo 11 - Contenuto della proposta di istituzione

Articolo 12 - Spazi

Articolo 13 - Tasse e gestione finanziaria

Articolo 14 - Rilascio del diploma di master universitario e certificati

Articolo 15 - Disposizioni finali

TORNA ALL'INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in sintonia con gli articoli 8 e 9 del regolamento didattico di ateneo, disciplina le procedure per l'istituzione, l'attivazione e la gestione dei percorsi di alta formazione, quali:

a) i corsi previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 9, al termine dei quali vengono rilasciati i diplomi di Master universitario di primo o di secondo livello;

b) i corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, articolo 16 e dalla legge del 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, comma 2, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di profitto o un attestato di frequenza;

c) i corsi di formazione permanente, previsti dalla legge 19 novembre 1990 n. 341 articolo 6 e dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 articolo 3 comma 9, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di fine corso.

2. I corsi possono essere progettati ed erogati anche congiuntamente a altri enti e atenei italiani e stranieri, sulla base di appositi accordi. Inoltre, tramite specifiche convenzioni, possono essere istituiti per soddisfare fabbisogni formativi di enti e di soggetti esterni.

3. Tutti i corsi disciplinati dal presente regolamento costituiscono complessivamente l'offerta relativa al Lifelong Learning dell'Università luav di Venezia e sono genericamente indicati come percorsi di alta formazione.

Articolo 2

(Attori coinvolti nella progettazione e nell'organizzazione dei percorsi di alta formazione)

1. La progettazione e l'organizzazione dei diversi percorsi di alta formazione si realizzano sulla base delle linee guida definite dal direttore della sezione di coordinamento della didattica, in sinergia con la commissione per l'alta formazione del dipartimento di culture di progetto.

2. La commissione per l'alta formazione, nominata dal consiglio di dipartimento, è composta da 3 membri: il presidente, scelto tra il personale docente dell'ateneo, e da due componenti di cui uno esterno, rappresentante del mercato del lavoro o rappresentativo di un particolare settore scientifico e uno interno scelto tra il personale docente dell'ateneo. La commissione ha il compito di guidare la programmazione dei percorsi di alta formazione e di supportare il direttore della sezione di coordinamento della didattica nella gestione e nella definizione delle politiche in materia di Lifelong Learning. Il presidente della commissione, in particolare, cura anche i rapporti con i responsabili scientifici.

3. Il direttore della sezione di coordinamento della didattica e la commissione per l'alta formazione:

- definiscono le linee guida, gli indirizzi scientifici e operativi per la progettazione e la gestione dei percorsi formativi di alta formazione;
- individuano, in sinergia con i referenti/delegati per materia, le migliori strategie di promozione e comunicazione dei percorsi di alta formazione, ivi compreso l'utilizzo del logo dell'ateneo;
- approvano, dal punto di vista scientifico, l'offerta formativa dei percorsi di alta formazione, sottoponendo una relazione sul punto al consiglio di dipartimento. L'offerta formativa, dopo la validazione didattico-scientifica anche da parte del consiglio di dipartimento, sarà sottoposta alla successiva approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. Un ruolo attivo nella progettazione e nel coordinamento scientifico dei percorsi di alta formazione è assegnato al responsabile scientifico. Il responsabile scientifico può appartenere al personale docente, così come può essere un esterno rispetto all'ateneo con particolari conoscenze e competenze tecniche sui temi del percorso di alta formazione. In particolare, il responsabile scientifico:

- predispone, in sintonia con le linee guida definite dal direttore della sezione di coordinamento della didattica e dalla commissione per l'alta formazione, i materiali utili all'approvazione scientifica e all'attivazione di un percorso di alta formazione;

TORNA ALL'INDICE

- svolge un'attività di indirizzo e coordinamento del percorso formativo: definisce l'organizzazione di dettaglio del percorso, cura i rapporti con il personale docente coinvolto (attestando l'erogazione delle prestazioni pattuite per l'erogazione dei relativi compensi), attesta il rispetto della frequenza obbligatoria da parte della componente studentesca e la trasmette al servizio competente per le opportune verifiche, assicura il rispetto delle procedure interne da parte del personale coinvolto dal percorso di alta formazione;
- al termine del corso redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto finanziario. Tale relazione viene trasmessa al dipartimento in caso di rinnovo della proposta formativa;
- elabora il piano di sostenibilità finanziaria del percorso di alta formazione.

5. Su indicazione del responsabile scientifico, possono inoltre essere individuati uno o più tutor, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle finalità del corso, che svolgeranno attività di supporto alla didattica. I tutor sono di norma individuati all'interno delle liste di idoneità formulate per i corsi di laurea e di laurea magistrale per all'espletamento di attività didattiche integrative. Per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento all'interno del corso si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento di ateneo per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell'articolo 23 della legge del 30 dicembre 2010 n.240.

TITOLO II - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 3
(Finalità)

1. L'ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente al fine di favorire lo sviluppo di competenze e conoscenze in linea con specifiche esigenze del mercato del lavoro, anche in un'ottica di upskilling e reskilling. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Articolo 4
(Durata)

1. Le attività dei percorsi di alta formazione di cui al presente titolo, comprensive delle eventuali verifiche finali, si svolgono in un arco di tempo non superiore a dieci mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo o legate a particolari necessità del mercato del lavoro di riferimento, non sia opportuno stabilire una maggiore durata.

Articolo 5
(Accesso)

1. L'iscrizione ai percorsi di alta formazione di cui al presente titolo è riservata a coloro che:

- a) hanno conseguito un titolo di studio di livello universitario o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo;
- b) indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto a), hanno maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.

Articolo 6
(Contenuto della proposta di istituzione)

1. Fermo quanto indicato dall'articolo 2, la proposta di istituzione di un corso di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente deve indicare:

- gli obiettivi formativi e le finalità del corso di alta formazione, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferisce, nonché agli sbocchi professionali;
- il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di crediti formativi universitari (cfu) erogati, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, dei rispettivi contenuti formativi, nonché del calendario delle stesse;
- gli eventuali tirocini e le relative modalità di svolgimento;

TORNA ALL'INDICE

- le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - le modalità di svolgimento della didattica;
 - l'eventuale numero massimo delle persone iscrivibili al percorso di alta formazione, nonché il numero minimo di persone iscritte al di sotto del quale il corso di alta formazione viene revocato. In ogni caso, il percorso potrà essere attivato solo in presenza di almeno 8 discenti paganti;
 - nel caso sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione: la composizione della commissione esaminatrice incaricata della valutazione;
 - il piano finanziario preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite,
 - gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso di perfezionamento o corso di formazione;
 - le eventuali agevolazioni economiche previste, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse.
2. In ogni caso, l'istituzione dei corsi non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.
3. Il contributo richiesto ai partecipanti è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione ed è introitato sul bilancio dell'ateneo. Il contributo viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area didattica e servizi agli studenti. Eventuali residui gestionali dei corsi possono essere impiegati per promuovere le edizioni successive del medesimo progetto di alta formazione.
4. Qualora un percorso di alta formazione non venga attivato, per due anni consecutivi, a causa della mancanza di un numero idoneo di iscritti, il rinnovo della proposta formativa dovrà necessariamente prevedere una sensibile revisione degli obiettivi formativi e dell'articolazione delle attività didattiche.

Articolo 7
(*Attestati rilasciati*)

1. L'area didattica e servizi agli studenti rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza. Qualora prevista una verifica finale delle competenze acquisite, rilascia, inoltre, un apposito certificato di profitto.
2. L'eventuale riconoscimento di detti crediti da parte di altri atenei rientra nella loro competenza esclusiva.
3. I corsi possono far maturare anche crediti professionalizzanti che potranno essere riconosciuti dall'ordine professionale al quale il discente risulta iscritto. Il numero di crediti riconoscibili appartiene all'autonomia dei singoli ordini.

TITOLO III - CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

Articolo 8
(*Finalità*)

1. I corsi di master universitario dell'Università luav di Venezia mirano a formare professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato del lavoro, grazie all'acquisizione di particolari competenze tecniche legate alle filiere formative delle culture del progetto e alle continue innovazioni che le caratterizzano.
2. Il percorso formativo, infatti, è caratterizzato da una accentuata ampiezza di apporti disciplinari e da un'attenzione particolare allo sviluppo delle cosiddette soft skill.

Articolo 9
(*Durata, crediti formativi e titolazione*)

1. I corsi di master hanno durata annuale o biennale e sono organizzati in quattro moduli formativi di 15 crediti ciascuno, corrispondenti a 1500 ore complessive di attività didattica organizzata e di studio individuale del discente e a 60 crediti formativi universitari. La frequenza alle varie attività di pertinenza del corso master è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore complessivamente previsto.
2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.

TORNA ALL'INDICE

Il responsabile scientifico può eventualmente riconoscere ulteriori crediti derivanti da altre attività formative, supportate da idonea documentazione, purché coerenti con i contenuti del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master.

3. La titolazione deve avvenire entro l'anno accademico di iscrizione, in caso di master annuale, o entro l'anno accademico successivo, nell'ipotesi di master biennale. Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche di eventuali attività di tirocinio.

4. Le modalità di redazione e svolgimento della prova finale sono definite nell'ambito di ciascun corso di master. Le eventuali verifiche intermedie danno luogo a votazioni espresse in trentesimi; la prova finale è valutata in centodecimi.

5. Per gravi motivi, lo studente può sospendere la carriera, previa richiesta scritta e motivata e valutata dalla dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti. La carriera potrà essere successivamente riattivata entro l'anno accademico successivo, a condizione che il master a cui lo studente è iscritto sia stato attivato, al fine di permettere allo studente la chiusura del percorso e la titolazione.

6. I candidati sospesi e non titolati entro i termini di cui sopra saranno considerati decaduti.

Articolo 10

(Accesso)

1. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello coloro che hanno conseguito un titolo di studio accademico italiano di primo livello o un titolo di studio conseguito all'estero, equiparabile, per durata e contenuto, al titolo italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.

2. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello coloro che hanno conseguito un titolo di studio accademico italiano di secondo livello o un titolo di studio conseguito all'estero, equiparabile, per durata e contenuto, al titolo italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.

3. Lo studente che ha conseguito il titolo d'accesso all'estero dovrà presentare apposita documentazione idonea a provare il possesso dei diritti accademici utili all'iscrizione al percorso prescelto.

4. Può essere ammessa l'iscrizione con riserva a un corso di master universitario, nel caso in cui il candidato consegua il titolo di studio in un anno accademico precedente a quello al quale afferisce il master.

Articolo 11

(Contenuto della proposta di istituzione)

1. Fermo quanto indicato dall'articolo 2, la proposta di istituzione di un corso di master di I o di II livello deve indicare:

- gli obiettivi formativi e le finalità del corso di alta formazione, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferisce, nonché agli sbocchi professionali;
- il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di crediti formativi universitari (cfu) erogati, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, dei rispettivi contenuti formativi, nonché del calendario delle stesse;
- i tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento;
- le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- le modalità di svolgimento della didattica;
- l'eventuale numero massimo delle persone iscrivibili al percorso di alta formazione, nonché il numero minimo di persone iscritte al di sotto del quale il corso di alta formazione viene revocato. In ogni caso, il percorso potrà essere attivato solo in presenza di almeno 8 discenti paganti;
- nel caso sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione: la composizione della commissione esaminatrice incaricata della valutazione;
- il piano finanziario preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite;

TORNA ALL'INDICE

- gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del master;
 - le eventuali agevolazioni economiche previste, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse.
2. In ogni caso, l'istituzione dei corsi non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.
 3. Il contributo richiesto ai partecipanti è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione ed è introitato sul bilancio dell'ateneo. Il contributo viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area didattica e servizi agli studenti.
 4. Qualora un percorso di alta formazione non venga attivato, per due anni consecutivi, a causa della mancanza di un numero idoneo di iscritti, il rinnovo della proposta formativa dovrà necessariamente prevedere una sensibile revisione degli obiettivi formativi e dell'articolazione delle attività didattiche.

Articolo 12

(Spazi)

1. Gli spazi destinabili alle attività dei master possono essere individuati tra gli spazi gestiti dall'ateneo o essere messi a disposizione da terzi.
2. Le aule saranno di norma accessibili solo agli studenti iscritti al master, ai docenti del corso.

Articolo 13

(Tasse e gestione finanziaria)

1. Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione.
2. L'importo delle tasse e dei contributi viene deciso annualmente dal consiglio di amministrazione ed è introitato nel bilancio dell'ateneo. L'ammontare delle tasse e dei contributi viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area didattica e servizi agli studenti.
3. Ogni corso di master nell'ambito del proprio bilancio dovrà avere un proprio progetto anche al fine di monitorare l'andamento economico delle spese.
4. I residui gestionali dei corsi possono essere impiegati per promuovere le edizioni successive del progetto stesso.
5. La destinazione degli utili realizzati viene stabilita dal senato accademico annualmente, su proposta del rettore, in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 14

(Rilascio del diploma di master universitario e certificati)

1. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello. Il diploma riportati i nomi del rettore e del direttore generale, con la riproduzione delle relative firme.
2. La frequenza e il superamento delle verifiche intermedie e finali devono essere concluse entro il calendario didattico previsto dal master.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. Le attività formative svolte dai docenti dell'Università luav di Venezia all'interno dei corsi di alta formazione sono tenute nel rispetto della normativa e delle disposizioni di ateneo in materia di carico didattico, assicurando, in ogni caso, la precedenza alle attività didattiche relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. Per quanto non previsto in materia di gestione delle carriere amministrative della comunità studentesca, il presente provvedimento rinvia all'apposito regolamento dell'Università luav di Venezia sul punto.